

## **L'avvocato nei procedimenti che coinvolgono la famiglia**

Sintesi intervento Avv. Laura Pietrasanta 7 febbraio 2013

L'avvocato del minore è ancora poco presente nel nostro sistema. Quando assolvo al ruolo **di curatore del minore** trovo maggior collaborazione e apertura da parte dei servizi, di quando rappresento il genitore che è percepito come un ruolo di parte anche dal Giudice.

Competenze dei Tribunali:

L.10 dicembre 2012 n.219 “**Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali**” ha conferito la competenza dell'affidamento del minore in situazioni di separazione di coppie di fatto al Tribunale Ordinario.

Al Tribunale per i minorenni restano le competenze relative all'art. 330, 332, 333 ossia decadenza della potestà, reintegra e condotta pregiudizievole.

Inoltre, Il Tribunale per i minorenni autorizza il **matrimonio** e nomina un curatore speciale quando devono essere stipulate convenzioni matrimoniali.

Infine, gli Art. 334-335 per quanto riguarda la rimozione o la riammissione del genitore all'esercizio dell'amministrazione e l'art. 371 ultimo comma per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa per conto del minore.

Art. 250 bis Il Tribunale Ordinario procede in merito al **riconoscimento del figlio** in assenza del parere favorevole dell'altro genitore e sulla decisione sul cognome del figlio.

In pendenza di separazione /divorzio la competenza sui provvedimenti ablativi o limitativi della potestà è del Tribunale Ordinario, il T.M. chiude il procedimento in corso. E' importante l'attenzione dei servizi nel monitorare il percorso giudiziario per evitare ci sia un vuoto nelle decisioni a favore dei minori.

Le funzioni dei Pubblici Ministeri presso il TO ed il TM sono differenti: quello presso il Tribunale per i minorenni è anche organo di promozione della tutela del minore oltre che organo di giustizia.

Art. 337 bis: il Giudice Tutelare ha il compito di vigilare l'osservanza delle norme o delle regole poste per l'esercizio della potestà (quindi anche vigilare l'osservanza di quanto disposto nei decreti del TM). E' una funzione importante che può far rispettare il decreto evitando ulteriori procedimenti più pesanti, ad es. un genitore può promuovere il suo intervento per far rispettare le disposizioni del Tribunale qualora non siano rispettate dall'altro.

Art. 315 bis **Ascolto del minore**. Introdotto con la legge 219/12 che ha equiparato i figli naturali a quelli legittimi. L'orientamento è di sentire i minori solo in presenza di conflitto sul collocamento o sul diritto di visita. A Milano, presso il TO, il minore è sentito non in presenza di avvocati, è presente un cancelliere. E' importante l'informazione al minore e dare la possibilità allo stesso di esprimere le personali convinzioni, inoltre garantirgli uno spazio per elaborare questa esperienza come avviene nella proposta dei gruppi di parola. (su questo argomento vedi Protocollo di Milano e articolo di Maria Grazia Domanico).<sup>1</sup>

**L'avvocato in qualità di curatore/difensore del minore** ( coincidono in genere le funzioni, poiché i tribunali nominano curatore un avvocato e il ruolo coincide) è presente nei **procedimenti de potestate e di adottabilità**. Non è previsto nelle separazioni, divorzi, o nel 317 bis. Nei procedimenti di adottabilità la nomina è obbligatoria, negli altri si dice che si può procedere quando vi è un conflitto di interessi tra genitore e minore. Il curatore svolge anche un ruolo di “accompagnamento” del minore e di collaborazione e condivisione tra più parti presenti nel procedimento, su questo argomento sono significative le Linee guida approvate dall'Ordine degli Avvocati di Torino, ove si auspica anche una specifica preparazione e formazione dell'avvocato, attualmente non obbligatoria.

**Il curatore può avere la funzione di chiedere al Tribunale provvedimenti a favore del minore.**

---

<sup>1</sup> Sul sito <http://www.formazione sociale clinica.it/contributi1.php?Nome=Contributi11>  
<http://www.formazione sociale clinica.it/dialoghi.php?Nome=Articoli>

I provvedimenti di affidamento al Servizio sono percepiti dal genitore come perdita del figlio, in genere il genitore non percepisce l'aspetto positivo del provvedimento, ma lo vive come una esautorazione: con l'affidamento all'ente per la regolamentazione degli incontri il genitore è sollevato da una gestione diretta sempre potenzialmente conflittuale. È importante sottolineare gli aspetti positivi del provvedimento: su cosa non è limitato e il fatto che l'affidamento in capo all'Ente può evitare alle due parti momenti di tensione nella gestione della regolamentazione decretata.

È importante che i decreti siano il più possibile chiari e dettagliati sulla ripartizione dell'esercizio della potestà in caso di affidamento all'Ente locale.

Inoltre, in tutti i decreti di affidamento all'ente locale è prevista la formula "sentiti i genitori" che dà spazio a questi di avere voce in capitolo.

**L'avvocato del genitore** ha il compito di aiutarlo a comprendere il decreto e far da tramite ai servizi.

Nell'esecuzione dei decreti la Forza Pubblica è richiesta solo se manca la collaborazione. In caso di inosservanza del genitore alle prescrizioni **il Tribunale può decidere l'aggravamento della limitazione**, inoltre può stabilire sanzioni (709 ter) con risarcimento danni.